

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO


Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di Legge portante alcune disposizioni circa la Cassa dei Depositi e dei Prestiti istituita presso l'Amministrazione del Titolo Pubblico sia presentato alle Camere Legislative dal Ministro delle Finanze, che incarichiamo di svolgerne i motivi, e di sostenere la discussione.

Fatto a Torino li 11 Novembre 1859.



Ministero delle Finanze.

N. 23.

Progr. 2. legge presentata dal
Ministro delle Finanze nella
Camera del 19 g^{no} 1899.

Signori

Disposizioni intorne concernenti la
Cassa dei Depositi e dei Prontati
per l'Amministrazione del debito pubblico.

L'Amministrazione della Cassa
dei Depositi e dei Prontati, invocando l'art. 21
della legge 18 Novembre 1850, nella quale questa
Cassa fu definitivamente costituita, si è rivolta
al Ministero delle Finanze per essere sussidiata
dal pubblico Erario.

Ora indipendentemente da che a
mento del secondo alinea dell'invocato articolo
il chiesto sussidio eccedendo le L. 200,000 richiede
l'intervento legislativo, questo intervento è
inoltre d'alta parte indispensabile nelle
attuali nostre condizioni finanziarie, onde
abilitare l'Erario Pubblico a sussidiare la
Cassa dei Depositi.

Egli è perciò che ho l'onore di sottoporre
alle vostre deliberazioni questo progetto di
legge, e che esso si è accentrato da me, anziché
dal mio Collega, dei Lavori Pubblici, nelle cui
attribuzioni è la Cassa in questione.

Ciò non vorrà dire di entrare nei
particolari di questo progetto di legge e metterci

indagare le cause, la natura, e l'entità del
Sussidio necessario alla Cassa dei Depositi e
dei Prestiti.

Le cause della crisi in cui versa la
Cassa in questione sono molte e di diversa
natura, ma in nessun modo imputabili alla
sua Amministrazione che fu sotto ogni
aspetto oculata e fedele.

La strettezza in cui si trova la
Cassa dei Depositi e dei Prestiti, vuole
attribuirsi alle crisi Commerciali ed
annunciate che travagliavano tutta Europa,
alle mutate condizioni dei Corpi Morali.
Se la Cassa è chiamata a soccorrere, e
finalmente all'organismo stesso di questa
Cassa medesima.

Rispetto alla mutata condizione
dei Corpi Morali, in vista dei quali fu
costituita la Cassa di Depositi e Prestiti,
essa è evidente e tale che la natura stessa
di quest'ultima ne fu cambiata. Originata
dalla opportunità e convenienza di rendere
feuttiferi i vasti ospedali delle Provincie,
dei Comuni, e degli Istituti di beneficenza
che giacevano inoperanti nelle varie Piazze,
la Cassa scese quale Istituto di mutuo
soccorso, in cui le economie di alcuni Corpi
Moralì dovevano supplire ai temporarii

bisogni degli altri. Ma coll'andare del tempo
la mutualità scomparve a fronte della
generale depressa condizione finanziaria,
per cui andarono gradatamente scemandosi
le economie dei Corpi Morali chiamati
ad alimentare la Cassa, ed a fronte egualmente
del più comodo e più volentieri impiego che
queste economie medesime rinvenivano nei
Duoni del Tesoro, e nello svilupparsi del
Credito. Per conseguenza che i depositi dei
Corpi Morali andarono via via summandosi,
mentre le richieste d'anticipazioni si
moltiplicarono soverchiamente, sicchè la Cassa
da Istituto di mutuo soccorso si cambiò in
Cassa di Prestiti. Ora limitata a quest'ufficio
rispetto ai Corpi Morali che è chiamata
a sovvenire, la Cassa dei Depositi e dei
Prestiti non rinvenendo mezzi bastevoli
nelle altre fonti che la alimentavano, ebbe
necessariamente invocare il sussidio del
Pubblico Tesoro. Ma non già un sussidio
Imperativo e di poca utilità quale lo prevedeva
il Legislatore nell'art. 21 della legge 18. giugno
1830, ma sibbene un ingente sussidio
permanente che giovi a stabilire un adeguato
conto corrente fra la Cassa e l'Erario. Onde
altro e più troppo necessario mutamento
della Cassa, il quale richiederà più diretto

e maggiore intervento del Dicastero delle
Finanze nella sua Amministrazione.

Relativo alla causa della crisi
in cui versa la Cassa dei Depositi e dei
Ritirati attribuita al suo organismo stesso,
è difatto che l'attuale legislazione non
provvede sufficientemente al duplice mandato
di questa Cassa in quanto che non le
assicura tutti i depositi che debbono alimen-
tarsi e non dà ai suoi nestiti la natura
che richieggono le attuali condizioni
finanziarie dei Corpi Morali ai quali
sono destinati.

Senza entrare in particolari sopra
questo argomento è orris il riconoscere che
la legge del 18 novembre 1839. ben diversa
dalla legislazione francese sulla materia,
non costituisce la Cassa unica depositaria
di tutti i depositi legalmente obbligatori; non
la designa per quelli contemplati negli
art. 1347 e 1349 del codice civile indipenden-
temente da che non poteva accennarla per
quelli previsti dall'art. 731 del codice di
civile. Procedeva non la pone finalmente
in grado di vedere né chiamare a sé i
depositi volontari; ne compreso di quelli stessi
essi in essa obbligatori, posti per l'occorrenza
mora stabilita per il loro rimborso quelli

per il poco utile che loro offre.

È all'altra parte la legge del 1830 nel regolare l'impiego dei fondi della Cassa, non tenendo conto delle mutate condizioni dei mezzi liberali non dà ai prestiti loro destinati invece bastevoli per assicurarne la facile, regolare e compiuta amministrazione, nè alla Cassa il mezzo di giungere a siffatto provvido risultato.

Queste lacune dell'attuale Legislazione già in parte rilevate dalla discussione della legge del 1830 indussero il Governo a studiare un progetto di legge in proposito il quale da ultimandosi e che avrebbe potuto esservi presentato in questa Sessione se non si fosse reputato sotto ogni verso preferibile il soprassedere da questa presentazione ed in vero indipendentemente dalla necessità e dalla convenienza di bene maturare un siffatto progetto prima di sottoporlo al Parlamento, non sembra opportuno il farlo sotto la pressione della crisi che travaglia la Cassa dei Depositi e dei Prestiti.

Parve quindi al terreno miglior consiglio di rimandare ad altra Sessione il riedificazione organica di questa Cassa ed il limitarsi per ora a proporre in via d'urgenza un provvedimento il quale non

non varrebbe né il suo acquiescere né l'eccezione della legislazione che la regola, giacché tuttavia a provvedere provvisoriamente ai più stringenti suoi bisogni.

Che la condizione della Cassa sia tale da richiedere questo provvedimento è agevole il riconoscerlo dallo specchio unito alla presente relazione del movimento delle operazioni della Cassa dalla sua istituzione sino al presente, colla dimostrazione del risultamento finale per ciascuna anno tra l'attivo ed il passivo.

Al compenso di queste operazioni, ma segnatamente la situazione della Cassa al 1° novembre segnatano l'urgenza di questo provvedimento. Consta infatti da quest'ultima data al 1° novembre, mentre l'ammontare dei Depositi era di L. 77.216.80. 57 quello dei prestiti vigenti era di L. 77.680. 87 ciò che segnalava un'eccezione nel passivo sull'attivo di L. 463. 20.

In quanto allo stato delle operazioni da farsi alla stessa epoca lo bilancio era più grave, stante che con un fondo di L. 85.000. in Cassa dovevasi far fronte ad una passività accertata di L. 65.000. sicché la Cassa trovavasi in deficienza di L. 20.000 indipendentemente da numerose richieste che non

possono essere prese in considerazione dalla
Commissione permanente dei Deputati.

Per supplire a questa deficienza, parve
il parere del Consiglio di Reggenza, si è bene
decisa l'alienazione del capitale della cassa
investito in titoli del debito pubblico, ma
quando anche quest'alienazione potesse
bastare a coprire la deficienza in questione,
la cassa rimarrebbe pur sempre impigliata
nelle proprie operazioni, per mancanza di
fondi sufficienti e non potrebbe dar eva-
nuove richieste, o anticipazione per opere
pubbliche che tanto preme di promuovere.

Dimostrata la necessità in cui versa
la cassa d'essere sussidiata dall'erario
pubblico, vuoisi che il sussidio sia tale quale
lo richiedono le attuali critiche condizioni
dei tempi, in cui siccome è attivata per ogni
dove il lavoro. Egli è perciò che nell'articolo
primo del progetto di legge che ho l'onore
di sottoporvi, questo sussidio è estensibile a
due milioni di lire, da ricavarsi dall'emissione
di buoni del Tesoro e che nell'articolo secondo
si è stabilito che esso sia esclusivamente destinato
a prestiti per opere in corso o d'immediata
attuazione, onde non togliere a questo sussidio
il benefico carattere che più particolarmente
lo giustifica.

Gli art. 2. e 3. regolano le condizioni del sussidio e dei prestiti che derogano alla vigente legislazione, le altre dovendo essere determinate da uno speciale regolamento.

L'art. 3. ha per oggetto di togliere l'incaglio frapposto ai depositi giudiziari dal dover già occorrere un precavuto di giorni 20. per ritirare le somme depositate. Talora ciò avvenne quando siffatti depositi non erano obbligatori, e quando la Cassa poteva temere di essere incagliata assumendo l'obbligo di un più pronto rimborso. Ora che essa è sussidiata dall'Eraio Pubblico, e che la legge rende obbligatorio il deposito giudiziario nasce che si possa senza inconvenienti seguire in ciò la legislazione francese, epperò si propone nell'art. 3. di ridurre a soli dieci giorni il termine per il precavuto di rimborso dei depositi giudiziari.

Questa proposta, e le altre contemplate nel progetto che ho l'onore di sottoporvi, non mutando l'economia della legislazione attuale, mi lusingo che saranno da voi benignamente approvate, e che esse gioveranno a ridonare vita ed efficacia ad una delle più utili e provvedute nostre istituzioni.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Articolo 1.^o

Con i fondi ricavati dall'emissione dei Buoni del Tesoro e fino alla concorrenza di Due milioni di lire, il Ministro delle Finanze è autorizzato a sussidiare la Cassa dei Depositi e dei Prestiti, nel modo che sarà determinato da un regolamento da farsi dal Ministro delle Finanze di concerto con quello dei Lavori Pubblici.

Articolo 2.^o

Questo sussidio dovrà essere esclusivamente destinato dalla Cassa a fare anticipazioni alle Divisioni, alle Provincie, ed ai Comuni per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate, e già in corso, o di immediata attuazione.

Articolo 3.^o

La Cassa corrisponderà alle Finanze lo stesso interesse da quelle stabilito nell'emissione dei Buoni del Tesoro.

Articolo 4.^o

La quota d'interesse da corrispondersi sulle somme anticipate sarà uguale a quella pagata nella Cassa al Credito Pubblico.

Articolo 5.^o

La Cassa verserà il rimborso dei depositi ordinati dall'Autorità Giudiziaria dieci giorni dopo la fattura documentata, e domanda.

Articolo 6.^o

I Ministri dei Lavori Pubblici, e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione della presente legge ciascuno nella parte che lo concerne.

3
10/11/85

SESSIONE 1855

N.° 23-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BERTOLDI, GUILLET, BUFFA, BRONZINI, DESPINE,
RICCARDI ERNESTO, BRIGNONE

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze
nella tornata del 19 novembre 1853.

Disposizioni concernenti la Cassa dei depositi e prestiti presso l'Amministrazione del Debito Pubblico.

Tornata del 12 dicembre 1855.

SIGNORI,

Il Ministro delle Finanze col presentarvi il progetto di legge diretto ad autorizzare l'erario pubblico a venire in sussidio della Cassa dei depositi e prestiti fino alla concorrenza di due milioni di lire, non nascondeva nella relazione fatta precedere al suo progetto, nè la crisi in cui versa quello stabilimento, nè i vizi del suo organamento ai quali egli intende di apportare rimedio con altro progetto di legge che si propone di presentare al Parlamento.

Tali avvertenze avevano indotto alcuno degli Uffici ad opinare fosse per avventura più prudente consiglio, quello di invitare il Governo a presentare il suo progetto di organica riforma, prima di addivenire coll'accettazione della legge proposta a temperamenti parziali, i quali lascierebbero intanto sussistere gl'inconvenienti che ora si lamentano.

Il Commissario di altro ufficio veniva nella stessa sentenza appoggiato al dubbio che muoveva intorno all'urgenza della ingente sovvenzione della quale si tratta, osservando che con-

(23-A)

2

venisse anzi tutto accertarsi presso l'amministrazione della cassa colla visione dei di lei registri, se i corpi morali richiedenti mutui pella costruzione di opere pubbliche avessero adempito a tutte le formalità richieste dalle leggi amministrative per poterle intraprendere, non si tosto si fosse fatto luogo alle loro domande, e non avvenisse che intanto il cospicuo fondo di due milioni posto a disposizione della cassa dovesse per più mesi rimanere senza applicazione fino all'esaurimento cioè di tutte le formalità richieste pella definitiva autorizzazione delle opere e quindi fino al rilascio dei mandati, mercè i quali, i mutui vengono ad effettuarsi.

La maggioranza della Commissione non credette di arrestarsi a queste difficoltà.

Non alla prima, perchè comunque riconoscesse che le disposizioni dell'attuale progetto avrebbero potuto trovare più opportuna sede in quello che il Ministro delle Finanze annunzia essere in corso di studio, non potè a meno di ammettere che il sussidio a somministrarsi alla cassa dei depositi e prestiti veste un carattere di urgenza, dovendo i fondi richiesti essere convertiti in prestiti alle Divisioni, alle Provincie ed ai Comuni pella costruzione di opere pubbliche onde dar lavoro alla classe povera durante la stagione più rigorosa di un'annata sotto vari aspetti disastrosa, molto più che non si tratta di mutare l'economia della legge vigente, ma si di attuare un provvedimento il quale quantunque già previsto dalla medesima non può essere mandato ad effetto senza una legge speciale.

Non alla seconda, perchè riguardo al vero stato di bisogno in cui versasse la cassa dei depositi e prestiti a fronte non solo della quantità delle domande che le vengono fatte dai corpi morali al cui sovvenimento essa è destinata, ma di quelle che con tutto il 30 scorso ottobre quantunque già accolte rimanevano tuttavia insoddisfatte per mancanza di mezzi, oltrechè, già ne risultava dalle cifre esposte dal Ministro nella sua relazione aver potuto rilevare dal qui annesso quadro formato dietro i dati somministratigli dall'amministrazione della cassa e dal Ministero dei Lavori Pubblici, che senza un pronto e largo sussidio dalle Finanze, quello stabilimento perdurerebbe in uno stato di stagnazione assai dannoso nella condizione attuale degli impegni assunti dai corpi morali che ad esso ricorrono, e le sue operazioni andrebbero assottigliandosi grandemente nel periodo appunto in cui la situazione del paese richiede siano attivate con maggiore alacrità.

Nè sarebbe d'altronde in nissun caso a temersi l'inconveniente, che il denaro sovvenuto dalle Finanze alla Cassa dovesse rimanersi giacente, dacchè non si tratta qui di far versare immediatamente due milioni alla Cassa dei depositi e dei prestiti, ma solo di autorizzare un sussidio rateato e progressivo, secondo i bisogni della Cassa, fino alla concorrente della somma suddetta, donde ne nasce la certezza che saranno tosto convertite in prestiti opportunissimi tutte le somme che di mano in mano verranno alle Finanze dello Stato dalla Cassa addo-

mandate. Epperò la vostra Commissione accettando a grande maggioranza il principio cui si informa il progetto di legge, ha avuto in mira di schivare qualunque ritardo, il quale avesse potuto far mancare lo scopo principale del provvedimento.

Fu eziandio notato nella discussione generale, che se non si può disconoscere la regolarità, colla quale l'Amministrazione della Cassa procede nelle sue operazioni, lo stato attuale della medesima, dovuto in parte anche alla facilità, forse soverchia, colla quale operò nella concessione dei prestiti, a segno d'aver disposto di un capitale eccedente quello che avea nel suo attivo, possa lasciar desiderare maggiore circospezione ed oculatezza nell'accoglimento delle domande di prestiti, che per l'avvenire saranno tanto più numerose, quanto maggiori sono i bisogni in cui versino le Divisioni, le Provincie ed i Comuni che ad essa faranno ricorso.

Passando ora ai diversi articoli, onde s'informa il progetto, vi daremo ragione delle osservazioni fattesi nel seno della Commissione, e delle modificazioni che da essa vi vengono proposte.

Intorno all'art. 1.º alcuni membri proponevano fosse tolta l'indicazione dei buoni del tesoro, come sorgente, dalla quale, il Governo debba attingere i sussidii a fornirsi alla Cassa dei depositi e prestiti, e ciò per due motivi; primieramente per la precarietà dei buoni del tesoro, alla cui emissione trovandosi il Governo autorizzato solo d'anno in anno pell'esercizio del bilancio, rimane così incerto se siffatta emissione durerà nella Amministrazione delle nostre Finanze, quanto la legge che si tratta ora di sancire; in secondo luogo, perchè la mora dei buoni del tesoro, la quale è al più d'un anno, non potrebbe trovarsi in rapporto con quella del rimborso dei prestiti, coi quali la Cassa reintegrerà le Finanze dello Stato, portanti more assai più lunghe.

La maggioranza della Commissione poco preoccupandosi della precarietà dei buoni del tesoro i quali dureranno certamente anche quando siansi fatte più prospere la Finanze dello Stato, ravvisò nei medesimi un mezzo assai confacente all'eventualità delle sovvenzioni cui si tratta di provvedere, senza toccare ai fondi stanziati pell'esercizio del bilancio, aventi una destinazione positiva ed invariabile. Nè teme essa possa derivare inconveniente di sorta dalla diversità esistente per la mora riferentesi alla restituzione dei buoni del tesoro, e quelle che si assegnano pella restituzione dei prestiti fatti dalla Cassa, sul riflesso semplicissimo che le Finanze dello Stato non emetteranno buoni a favore della Cassa, ma si rimetteranno sussidii pecuniari ricavati dai proventi dei buoni del tesoro; onde questo danaro passando alla cassa, non conserva più riguardo ad essa alcuna traccia della sua origine, e le finanze provvedono a reintegrarsi delle somme sovvenute colla emissione di altrettanti buoni, e loro rinnovazione, finchè la cassa si trovi in grado di operarne il rimborso pel quale si prevale della restituzione dei prestiti al cui riguardo vi sono quasi continue scadenze.

(23-A)

4

L'articolo 2.^o segna lo scopo del sussidio diretto ad abilitare le divisioni, le provincie ed i comuni alla costruzione di opere pubbliche che sono la principale sorgente, onde la classe povera trae il suo sostentamento nei tempi di crisi annonaria.

Considerando però che si tratta di soccorso straordinario a erogarsi a favore della cassa in occasione di grandi strettezze dell'erario pubblico, la Commissione senza farne una condizione della legge, crede opportuno di esprimere il voto che i prestiti ai quali verrà quello applicato, siano destinati unicamente per quelle opere pubbliche le quali oltre ad essere già in corso, o d'imminente costruzione, siano anche di dimostrata utilità e non di semplice ornamento. Per tal modo, mentre le spese che si tratterebbe di erogare raggiungerebbero lo scopo della circostanza, si troverebbero giustificate eziandio da uno scopo permanente che le renderebbe proficue.

L'articolo 5.^o regola il tasso dell'interesse che la cassa corrisponderebbe alle finanze dello Stato sulle somme formanti oggetto della sovvenzione. Parve alla Commissione che il progetto del Ministero col prescrivere debba l'interesse essere lo stesso stabilito per l'emissione dei buoni del tesoro, desse luogo all'inconveniente di non poter determinare in modo preciso il tasso dell'interesse che la cassa pagherebbe, nella ben nota circostanza, che i buoni del tesoro si emettono coll'obbligo di un interesse il quale varia dal 5 al 6 per cento, secondo le circostanze ed il maggiore o minore termine della loro scadenza: si è perciò stimato opportuno di modificare l'articolo nel senso che l'interesse da corrispondersi dalla cassa debba essere regolato sulla media del tasso vario, cui vengono emessi i buoni del tesoro secondo le varie loro scadenze.

L'art. 4.^o del progetto col quale si stabilisce che la quota di interesse da corrispondersi sulla somma anticipata, debba essere eguale a quella pagata dalla cassa all'erario pubblico, fu dalla Commissione ravvisato gravoso per i mutuatari, nel senso che li obbligherebbe a pagar sempre alla Cassa, per i prestiti che ricevono, la stessa quota d'interesse che essa paga per i buoni del tesoro, il quale potrebbe anche eccedere il cinque per cento. Ora non v'ha ragione di erigere questo tasso d'interesse in principio per tutte le anticipazioni che si fanno dalla Cassa, dal momento che essa deriva da altre sorgenti (come i depositi, ed i prestiti restituiti) una parte del danaro che converte nelle anticipazioni richieste dalle Divisioni, dalle Provincie e dai Comuni. Conveniva perciò che riguardo ai fondi della Cassa aventi siffatta origine fosse alla medesima fatta facoltà di porgere qualche facilitazione ai corpi morali che ad essa si rivolgono per ottener prestiti; in altri termini quanto è opportuno che la Cassa non sia esposta al pericolo di perdita ricevendo un interesse minore di quello ch'essa paga per i capitali sovvenuti dalle Finanze, altrettanto è utile che una disposizione diretta a guarentirla da perdite non si converta in sorgente inopportuna di guadagno estendendo a tutti i suoi mutui un tasso d'interesse che può arrivare fino al 6 per cento.

Di qui l'emendamento dalla Commissione proposto all'art. 4.°

Assai opportuno infine fu ravvisato il disposto dell'art. 5° col quale si riduce a giorni dieci il preavviso necessario per ritirare dalla cassa i depositi giudiziari che, giusta l'art. 12 della legge 18 novembre 1850, era di giorni 30. Ed invero, la tenuità di questi depositi in confronto delle altre sorgenti che alimentano la cassa, non lascia temere pericolo d'imbarazzo nel dover operare tali restituzioni fra giorni dieci, massime quando, occorrendone il caso, essa può attingere i capitali mancanti dall'erario pubblico. Mancava quindi il motivo, per cui, risolto il vincolo giudiziale, si dovesse di tanto protrarre una restituzione che spesse volte le circostanze particolari del vero creditore rendono urgentissime.

La vostra Commissione pertanto vi propone l'accettazione del progetto del Ministro delle Finanze colle modificazioni da essa suggerite e qui appresso notate.

BRONZINI Relatore

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Coi fondi ricavati dall'emissione dei buoni del tesoro, e fino alla concorrenza di due milioni di lire, il Ministro delle Finanze è autorizzato a sussidiare la cassa dei depositi e dei prestiti, nel modo che sarà determinato da un regolamento da farsi dal Ministro delle Finanze di concerto con quello dei Lavori Pubblici.

Art. 2.

Questo sussidio dovrà essere esclusivamente destinato dalla cassa a fare anticipazioni alle divisioni, alle provincie ed ai comuni, per l'esecuzione di opere pubbliche, debitamente autorizzate e già in corso, o d'immediata esecuzione.

Art. 3.

La cassa corrisponderà alle finanze lo stesso interesse da quelle stabilito per l'emissione dei buoni del tesoro.

Art. 4.

La quota d'interesse da corrispondersi sulle somme anticipate dalla cassa, sarà eguale a quella pagata dalla medesima all'erario pubblico.

Art. 5.

La cassa opererà il rimborso dei depositi ordinati dall'autorità giudiziaria, dieci giorni dopo la fattane documentata domanda.

Art. 6.^o

I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione della presente legge, ciascuno nella parte che lo concerne.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

Coi fondi ricavati dall'emissione dei buoni del tesoro, e fino alla concorrenza di due milioni di lire, il Ministro delle Finanze è autorizzato a sussidiare la cassa dei depositi e dei prestiti, nel modo che sarà determinato da un regolamento che esso farà compilare di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici.

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

La cassa corrisponderà alle finanze la media dell'interesse da queste stabilito nell'emissione dei buoni del tesoro.

Art. 4.

La quota d'interesse da corrispondersi sulle somme anticipate, sarà raggugliata alla media dell'interesse pagato dalla cassa ai deponenti ed alle finanze dei depositi e dei sussidii ricevuti, tenuto anche conto delle spese d'amministrazione.

~~Art. 5.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 6.

È derogato all'art. 19 della legge 18 novembre 1850 per quanto è contrario alla presente.

~~Art. 7.~~

~~Identico all'art. 6.^o del progetto ministeriale.~~

*Approvato nella Camera del 9. Gennaio 1856.
Pelloni*

SITUAZIONE della Cassa dei Depositi e Prestiti

al 30 ottobre 1855

Depositi	Prestiti
<i>contemplati nella legge 18 novembre 1850.</i>	
<p>Totale generale dei depositi ricevuti al 30 ottobre 1855 L. 20,165,658 70</p> <p>Totale generale dei depositi restituiti dalla Cassa alla stessa data » 12,458,975 55</p> <hr/> <p>Residuo, ossia depositi esistenti al 1.° novembre 1855 L. 7,724,680 57</p> <p>Il fondo disponibile presso la Cassa al 1.° novembre scorso rileva a L. 65,519 29</p> <p>Le lire 188,819 57 a compimento della differenza tra il caricamento e lo scaricamento del conto di cassa, erano già destinate ad operazioni in corso, ossia ad assegni per pagamenti in provincia.</p> <p>Oltre al quale fondo di L. 65/m. la cassa possedeva la rendita di lire 20/m. iscritta al debito 1849, che tenuto conto del corso corrente di tali effetti, puossi valutare all'equivalente di L. 540,000 »</p> <p>(Parte di siffatta rendita, per la concorrente di L. 10/m. trovasi alienata).</p> <p>NB. Le entrate presunte della cassa a tutto gennaio prossimo scorso rilevano alle somme seguenti:</p> <p>Per restituzione di prestiti L. 805,000</p> <p>Per nuovi depositi » 525,000</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale L. 1,550,000</p>	<p>Totale generale dei prestiti concessi dalla Cassa e pagati al 1.° novembre 1855 . . L. 14,957,511 11</p> <p>Totale generale dei prestiti restituiti alla Cassa al 1.° novembre suddetto . . . » 7,160,450 »</p> <hr/> <p>Residuo, ossia prestiti vigenti al 1.° novembre 1855 L. 7,796,880 57</p> <p>Si aggiungono i prestiti già concessi dalla Cassa, ma non ancora pagati alla stessa data » 2,125,085 90</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale L. 9,921,966 47</p>
<p>NB. Oltre ai suddetti prestiti già concessi, le domande delle Divisioni, Provincie, Comuni ed altri Corpi morali per nuovi prestiti, esistenti sia presso la Cassa, che presso ai Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Interno alla data del 1.° novembre scorso, rilevano a lire 655,972 85.</p>	